I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 460/79 DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 1979

relativo alla collaborazione diretta dei servizi competenti degli Stati membri in materia di declassamento dei vini di qualità prodotti in regioni determinate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], in particolare l'articolo 64, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, occorre adottare le misure necessarie per garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie nel settore vitivinicolo, segnatamente per i vini disciplinati dal regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate [2] ; che l'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 338/79 prevede che un v.q.p.r.d. può essere declassato nella fase del commercio soltanto nel caso in cui un'alterazione rilevata nel corso dell'invecchiamento, del magazzinaggio o del trasporto abbia attenuato o modificato le caratteristiche del v q.p.r.d. di cui trattasi ;

considerando che è pertanto opportuno che un v.q.p.r.d. che si trova nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine venga declassato da un servizio competente di quest'ultimo Stato membro ; che a tal fine occorre garantire la collaborazione diretta tra i servizi incaricati dagli Stati membri del controllo della produzione e della commercializzazione dei v.q.p.r.d. ; che è necessario stabilire le norme che disciplinano tale collaborazione ; che tuttavia, per semplificare il compito amministrativo degli Stati membri, occorre permettere che il servizio competente dello Stato membro sul cui territorio si trova il v.q.p.r.d. in questione, in scarso quantitativo, possa procedere direttamente al declassamento di detto quantitativo ;

considerando che, per facilitare il compito degli Stati membri, è opportuno coordinare la collaborazione tra i servizi incaricati del controllo della produzione e della commercializzazione dei v.q.p.r.d. sulla base delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 359/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla collaborazione diretta tra i servizi incaricati dagli Stati membri di controllare l'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali nel settore vitivinicolo [3] ;

considerando che talune questioni amministrative e tecniche della collaborazione diretta tra i servizi competenti dei vari Stati membri devono essere disciplinate in conformità di norme comunitarie ; che occorre pertanto prevedere l'adozione di modalità d'applicazione ;

considerando che occorre prevedere la possibilità di apportare modifiche al regime di declassamento previsto, tenendo conto di una relazione che la Commissione dovrebbe elaborare in base all'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce misure concernenti le relazioni che i servizi incaricati dagli Stati membri del controllo della produzione e della commercializzazione dei v.q.p.r.d. intrattengono tra di loro e con la Commissione per disciplinare il declassamento dei v.q.p.r.d. previsto dall'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 338/79.

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.
(3) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 136.

Articolo 2

1. Il servizio competente dello Stato membro nel cui territorio geografico si trova un v.q.p.r.d. alterato nelle sue caratteristiche in modo tale da renderlo declassabile ne informa il servizio competente dello Stato membro di origine, al quale spetta prendere una decisione sul declassamento del v.q.p.r.d. in questione.

Tale scambio di informazioni può essere completato mediante

— l'invio di campioni ad un laboratorio ufficiale dello Stato membro di origine ;

— la partecipazione di un esperto qualificato dello Stato membro di origine alle attività di controllo ;

— la partecipazione ad esami concertati tra diversi Stati membri ;

— la verifica dei documenti e delle diciture che figurano nei registri prescritti dall'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Tuttavia, quando il v.q.p.r.d. in questione ha subito un esame analitico e organolettico ufficiale obbligatorio nello Stato membro di origine, tale scambio di informazioni è completato dall'invio di un campione del v.q.p.r.d. in questione ; quando si tratta di un v.q.p.r.d. contenuto in un recipiente di 60 litri o meno, il campione reca l'etichettatura con la quale tale vino è stato messo in circolazione.

2. Il servizio competente interpellato comunica senza indugio al servizio richiedente la sua decisione in ordine al declassamento.

3. Quando la quantità totale del vino in questione non supera 2 ettolitri il servizio competente dello Stato membro, sul cui territorio geografico si trova un v.q.p.r.d. le cui caratteristiche sono modificate in modo tale che è possibile declassarlo, può decidere direttamente il declassamento di tale vino.

4. Qualsiasi persona fisica o giuridica o gruppo di persone interessato da una decisione ai sensi dei paragrafi 2 o 3 può chiedere la revisione di questa decisione al servizio competente dello Stato membro nel cui territorio geografico si trova il v.q.p.r.d. in questione. Tale servizio, sempreché giudichi fondata la richiesta di tale revisione, si rivolge al servizio competente dello Stato membro di cui il v.q.p.r.d. è originario chiedendogli di rivedere la decisione o, nel caso di cui al paragrafo 3, proceda direttamente alla revisione.

5. La collaborazione dei servizi competenti di cui al presente articolo è disciplinata dalle norme previste nel regolamento (CEE) n. 359/79.

Articolo 3

1. Vengono adottate modalità di applicazione del presente regolamento in materia di :

— scambio delle informazioni, tenendo conto della necessità di una rapida informazione ;

— prelievo e spedizione dei campioni da parte del servizio competente richiedente nonché assunzione a proprio carico da parte di questo stesso servizio delle spese di analisi dei campioni ;

— assunzione a proprio carico da parte del servizio competente richiedente delle spese occasionate dall'intervento di un esperto qualificato in uno Stato membro diverso da quello in cui esso esercita la propria attività.

2. Al più tardi entro il 30 aprile 1979, ogni Stato membro comunica alla Commissione i servizi competenti autorizzati a declassare un v.q.p.r.d.

La Commissione provvede, nell'ambito delle modalità di applicazione, alla pubblicazione del nome e dell'indirizzo di tali servizi competenti.

3. Gli Stati membri che hanno proceduto al declassamento di un v.q.p.r.d. nel corso di un anno, trasmettono alla Commissione e agli Stati membri d'origine dei v.q.p.r.d. in questione, al più tardi entro il 31 marzo dell'anno successivo, una comunicazione indicante i volumi di ciascun v.q.p.r.d. declassato.

Articolo 4

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide entro il 30 aprile 1981, tenendo conto di una relazione che la Commissione dovrà elaborare in base all'esperienza acquisita nell'applicazione del presente regolamento, le eventuali modifiche da apportare a quest'ultimo.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° maggio 1979, ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 2, che è applicabile dall'entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. MEHAIGNERIE